

PENALE TRIBUTARIO

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con responsabilità diretta per i debiti della società

di **Gioacchino De Pasquale**



La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 30723 depositata ieri, il 4 novembre**, ha affermato il principio in base al quale **non si configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#)) nel caso in cui il **socio/amministratore della S.r.l. con un ingente debito Iva ceda “simulatamente” alla madre un immobile detenuto a titolo personale** al fine di sottrarsi al **pagamento dell'Iva dovuta dalla società**.

Si premette che l'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#), all'epoca vigente disponeva che *“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”*.

Tale disposizione, rispetto alla precedente versione successivamente modificata dal **D.L. 78/2010**, **non contiene alcun riferimento alla necessità**, per la configurazione del reato in questione, **dell'avvio di un qualsiasi accertamento fiscale**.

Per la **configurazione del reato**, in base alla disposizione all'epoca vigente, **era sufficiente che l'azione posta in essere dal contribuente rendesse inefficace la procedura di riscossione coattiva**.

Tale condizione si riteneva verificata con il **compimento di atti simulati** finalizzati a occultare i propri beni al fine di **pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione Finanziaria**.

Presupposti per la configurazione del reato ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#) erano:

- la riconducibilità del **bene, oggetto di atto simulato, al patrimonio del soggetto debitore verso l'Erario;**
- la connotazione del **dolo specifico**, ossia il compimento dell'atto simulato finalizzato alla sottrazione al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva.

Nel caso in esame, il **socio poi amministratore e infine liquidatore di una S.r.l.**, che registrava un **debito Iva** inferiore alla soglia penalmente rilevante ex [articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), **aveva proceduto alla cessione "simulata" alla madre** un immobile detenuto a titolo personale.

L'operazione posta in essere dal **socio/amministratore della S.r.l.** era stato ritenuto idonea, da parte del tribunale di merito, alla configurazione del reato **di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#)), con il successivo provvedimento di sequestro preventivo.

La decisione del giudice di merito non è stata condivisa dalla Suprema Corte, che ha evidenziato che, ai fini della configurazione del reato **di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#)), sarebbe stato necessario identificare una responsabilità da parte del **socio/amministratore della S.r.l. per il debito tributario della società** e, conseguentemente, la possibilità **di azionare a suo carico una procedura di riscossione coattiva**.

La mancata esistenza di tali condizioni esclude la configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**.